

# 2011

Studio Pavan Daniela  
dottore commercialista e revisore contabile  
via G. Garibaldi 104/A  
35043 Monselice (PD)



e-mail: [daniela.pavan@studiopavan.eu](mailto:daniela.pavan@studiopavan.eu)  
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659  
fax. 0429/533834

**NUOVO REGIME DEI MINIMI  
2012: CON MENO DI 35 ANNI  
TASSAZIONE AL 5%**

Il nuovo regime dei minimi 2012 dovrebbe assorbire i precedenti due regimi di imposta ossia quello che si chiama spesso “forfettone” (contribuenti minimi) o “forfettino” (nuove iniziative produttive).

Il reddito imponibile derivante dal percepimento e l'incasso dei ricavi della vostra nuova attività sarà soggetto ad una tassazione sostitutiva Irpef del 5%, tassazione estremamente vantaggiosa nel rispetto dei requisiti di seguito indicati.

### L'adesione al nuovo regime dei minimi 2012

L'adesione al nuovo regime è consentita per coloro che rispettano una serie di requisiti, primo tra tutti quello di aver iniziato un'attività a partire dal 2008 o la stanno per aprire ora. Questo perché l'elemento di novità è proprio la durata del regime che può essere di massimo 5 anni e può essere applicato solo fino all'anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età anagrafica.

### Non dovete aver aperto la partita Iva per la stessa attività prima del primo gennaio 2008.

Esistono poi anche altri requisiti come non aver conseguito nell'anno di imposta precedente compensi superiori a 30 mila euro, non aver effettuato cessioni all'esportazione, non aver effettuato in via esclusiva o anche in via prevalente cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di questi o di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi e non essersi avvalsi nell'esercizio della proprie attività di collaboratori occasionali, anche non occasionali e/o di dipendenti.

Altro requisito richiesto è di non aver acquistato nel triennio precedente l'apertura della partita Iva beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro. Il valore di 15 mila euro deve essere inteso per la parte destinata all'attività, per cui per intenderci se acquistate una macchina da 30 mila euro e l'adibite a vostra autovettura si presume un utilizzo promiscuo pertanto non avrete sforato, in quanto considererete il 50% del valore. Inoltre non può accedere nemmeno chi ha svolto nei tre anni precedenti attività di lavoro di impresa, ha partecipato a società di persone o altre associazioni, ha svolto attività artistica o professionale, o anche socio di una società di capitali o di una sas con ruoli gestionali.

Il requisito invece più ostico e di difficile interpretazione è quello che prevede l'impossibilità ad accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012 qualora l'attività o l'impresa che si vuole aprire è una mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo.

## Vantaggi del nuovo regime dei minimi

Il legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obblighi amministrativi in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili ed i registri Iva. Inoltre non dovrete effettuare le liquidazioni Iva non essendo praticamente considerati soggetti iva. [Inoltre la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell'Irap.](#)

## Precisazione

Dall'analisi letterale del dato normativo presente nel decreto sviluppo anche se il legislatore fa riferimento a "i regimi forfettari" ed esplicita solo il regime dei minimi di cui alla L. 244 del 2007 ma non menziona quello ex art. 13 della L.388 del 2000 pertanto [non è dato sapere ad oggi se il forfettino o regime delle nuove iniziative produttive sarà abolito dal 2012](#). Sarebbe necessario un chiarimento da parte dell'agenzia delle entrate sull'argomento essendo dubbio il passaggio dell'articolo 27 del decreto.

## DOMANDE E RISPOSTE

**DOMANDA:** sono un contribuente che ha cessato l'attività di elettricista ad Agosto 2008, iniziando contestualmente una nuova attività di elettricista come contribuente minimo. Potrò permanere in tale regime dal 2012?

**RISPOSTA:** la risposta si ritiene essere negativa, considerato che la norma richiede che l'attività sia intrapresa dal 1 gennaio 2008 in poi. Con tale espressione si ritiene non si debba fare riferimento alla "tipologia" di attività (che nel caso di specie è iniziata dal 2009), ma il fatto di avere già una partita Iva aperta in precedenza.

Per completezza, si noti che il divieto (ereditato dalle Nuove iniziative produttive) di non aver posseduto una partita Iva nei 3 anni precedenti non coincide con l'obbligo di aver iniziato l'attività dal 2008; infatti se tale verifica va esperita al 1/01/2012, il triennio va riferito al 2009-2011 (escluso dunque l'anno 2008).

**DOMANDA:** ho aperto una partita Iva come artigiano nel 2010, entrando subito nel regime dei minimi. Attualmente ho 28 anni. Per quanti anni potrò ancora rimanere nel regime agevolato?

**RISPOSTA:** il regime dei minimi a partire dall'anno 2012 sarà applicabile:

- ✓ se il contribuente possiede più di 35 anni: nel limite di 5 periodi d'imposta
- ✓ in caso di età inferiore: fino al periodo d'imposta nel corso del quale è compiuto il 35° anno d'età.

Nel caso di specie, pertanto, il contribuente possiederà 35 anni nel 2018; fino a tale periodo d'imposta potrà pertanto permanere nel regime dei minimi (in presenza degli ulteriori requisiti in termini di ricavi, beni strumentali, etc.)

**DOMANDA:** sono un professionista di 38 anni, che ha iniziato l'attività nel 2010, fruendo del regime delle Nuove iniziative produttive. Essendo rimasto in tale regime per due periodi, potrò permanervi anche nel 2012?

**RISPOSTA** il regime delle Nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) ha la caratteristica di essere "a termine": può durare al massimo per 3 periodi di imposta. In linea teorica, dunque, al contribuente spetta permanervi anche nel 2012.

Tuttavia, la Manovra correttiva 2011 ha introdotto un nuovo regime che dovrebbe sostituire i precedenti regimi agevolati; in tal senso pare esprimersi la relazione governativa al DL 98/2011. Ciò dovrebbe significare (in attesa dei dovuti chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate) che il regime delle nuove iniziative produttive sarà considerato implicitamente abrogato.

In tal caso il contribuente potrà avere accesso al regime dei "nuovi minimi" (laddove si soddisfi i requisiti e la durata complessiva del nuovo regime agevolato non potrà eccedere i 5 periodi di imposta (avendo il contribuente già più di 35 anni). [Si deve ritenere che i periodi di imposta già decorsi quale Nuova iniziativa saranno anch'essi conteggiati nell'ambito del quinquennio](#); pertanto il contribuente potrà permanervi per ulteriori 3 anni (fino al 2014).

Tanto era dovuto per Vostra maggiore informazione. Si invita ogni cliente interessato dalla presente Circolare a contattare lo Studio per un appuntamento durante il quale studiare la propria posizione fiscale.

f.to

dott.ssa Daniela Pavan

*Fonti. Le informazioni sono state estratte da: il Sole 24 Ore – tasse-fisco.com – Redazione fiscale*